



Sentenza n. 181 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 6 giugno 2023, deposito del 26 settembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. [150](#) del 2022

parole chiave:

SALUTE – SOLIDARIETÀ – TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI –
VACCINAZIONI – INDENNIZZO

disposizione impugnata:

- art. 1, comma 1, della [legge 25 febbraio 1992, n. 2010](#)

disposizioni parametro:

- art. 2, 3 e 32 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

La Corte d'appello di Roma, sezione quarta lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell'**art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210** (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), **nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo**, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, **spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni permanenti all'integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata**, anti-papillomavirus (anti-HPV).

Secondo il giudice *a quo*, infatti, la disposizione censurata viola i parametri costituzionali invocati, perché, come già affermato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 118 del 2020, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, in quanto in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore di un trattamento vaccinale, si sviluppa comunque un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie che legittima la corresponsione di un indennizzo in favore del soggetto che, previo accertamento del nesso di causalità, dalla vaccinazione abbia subito lesioni o infermità.

Nella prospettiva del rimettente, dunque, sono esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo a richiedere di far gravare sulla collettività l'onere del pregiudizio subito da chi si sia attenuto al comportamento raccomandato dalle autorità sanitarie competenti, in difesa della salute di tutti.

La Corte dichiara **fondate** le questioni in riferimento a tutti i parametri evocati.

In particolare, per pervenire alla riferita declaratoria di accoglimento, il giudice delle leggi muove dalla ricostruzione del **fondamento dell'istituto dell'indennizzo**, che rinviene nel **dovere giuridico di solidarietà** gravante sulla collettività, là dove – per il tramite delle autorità competenti – sia richiesto al singolo di attenersi a una condotta che preservi non solo la salute propria, ma anche quella degli altri, nonché nell'individuazione della relativa **ratio**, che ravvisa nella **reciprocità dei vincoli** che scaturiscono dal principio di solidarietà (nel senso che la collettività è tenuta a essere “solidale” e a tutelare il diritto alla salute di chi sia stato, a sua volta, “solidale” con gli altri, per aver tenuto un comportamento che protegge la salute di tutti).

Su questa base, rammenta come già in passato la giurisprudenza costituzionale, a fronte della previsione legislativa di un diritto all'indennizzo correlato alle ipotesi in cui l'ordinamento impone un obbligo di vaccinarsi, si sia più volte pronunciata al fine di **estendere** il medesimo diritto in presenza di vaccinazioni che le autorità pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva, individuando come elemento di rilievo l'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario.

Per tali ragioni, e richiamando il proprio orientamento secondo il quale **tra obbligo e raccomandazione non si apprezza una diversità qualitativa** (posto che la scelta tra l'una tecnica e l'altra dipende da profili che non possono condizionare la previsione o l'assenza del diritto all'indennizzo, come, ad esempio, le condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio), la Corte perviene all'accoglimento delle questioni.

Ad avviso del giudice delle leggi, infatti, la disposizione oggetto di scrutinio lede: l'**art. 2 Cost.**, poiché **viola il principio di solidarietà** che impone alla collettività di essere, per l'appunto, “solidale” con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell'interesse collettivo; l'**art. 3 Cost.**, in quanto irragionevolmente pregiudica chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività, rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti; infine, l'**art. 32 Cost.**, poiché priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell'interesse della collettività.

Jacopo Ferracuti